

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno 23 giugno 2004 è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura di:

1) Parti:

**A.S. Valdera Calcio**

**Sig. Vito Consoloni**

– Oggetto:

La Procura Federale ha deferito ambedue le parti, al Giudice Sportivo di II grado presso il C.R. Toscana S.A.G.S., per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e probità a carico del Sig. Consoloni, e per responsabilità diretta a carico della società.

Il predetto giudice ha statuito la inibizione del Consoloni fino al 30.4.2005, e la penalizzazione della società.

Sanzioni divenute definitive con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello presentato alla C.A.F..

– Pretese:

Annnullamento della decisione del Giudice Sportivo di II grado presso il C.R. Toscana – S.A.G.S..

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno 24 giugno 2004 è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura di A.C. Perugia S.p.A. nei confronti di:

**F.I.G.C.**

**A.C. Parma S.p.A.**

– Oggetto:

In data 24 giugno 2004, la A.C. Perugia S.p.A. ha richiesto l'annullamento del parere della Corte Federale di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n. 17/Cf pubblicato in data 26 aprile 2004 con la quale è stato interpretato l'art. 16.6/Noif nel senso che l'assoggettamento di una società alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi non comporti la revoca dell'affiliazione ai sensi dell'art. 16.6/Noif.

Con C.U. n. 178/A del 14 maggio 2004, sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la sostituzione di società non ammesse al Campionato 2004/2005, disponendo che l'eventuale ammissione, per sostituzione, al campionato di Serie A della società perdente lo 0 spareggio tra la 15<sup>a</sup> classificata in Serie A (2003/2004) e la 6<sup>a</sup> classificata in Serie B (2003/2004) comporti per la stessa l'obbligo di rinuncia al contributo straordinario di € 5.000.000,00.

– Pretese:

Annnullamento del parere della Corte Federale pubblicato sul C.U. n. 17/cf.

Annnullamento del C.U. n. 178/A del 14 maggio 2004, nella parte in cui è previsto l'obbligo di rinuncia al contributo straordinario di €5.000.000,00, specificato nell'oggetto.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro